




PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE

DAL 16 APR 2010 AL 01 MAG 2010

MESSO COMUNALE

# COMUNE DI OSSONOVA

Provincia di Milano  
Ufficio Polizia Locale



Ord. n.

13

## ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Il Responsabile dell'Ufficio Polizia Locale

**CONSIDERATA** la richiesta pervenuta in data 30/03/2010 con prot. n. 2445 dall'associazione sportiva A.C. Ossonova, con la quale chiede l'autorizzazione alla chiusura totale di via Roma dal civico 18 sino all'intersezione con via Don Minzoni il giorno 25/04/2010 dalle ore 09,30 alle ore 11,00 e dalle ore 12,30 alle ore 19,00; mentre dalle ore 11,00 alle ore 12,30 l'istituzione di senso unico con direzione via Don Minzoni;

**RAVVISATA** la necessità di vietare il transito a tutti i veicoli, ad eccezione di quelli autorizzati con idoneo contrassegno rilasciato dall'Associazione richiedente recante il timbro della Società stessa, al fine permettere lo svolgimento della manifestazione in totale sicurezza;

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo n. 267/2000;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 285/92 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 495/92 "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada";

**SENTITO** il parere degli Uffici comunali competenti e dell'Ente proprietario della strada;

### ORDINA

che per il giorno 25/04/2010:

- dalle ore 09,30 alle ore 11,00 e dalle ore 12,30 alle ore 19,00 venga istituito il divieto di transito in via Roma, dal civico 18 sino all'intersezione con via Don Minzoni;
- dalle ore 11,00 alle ore 12,30 venga istituito il senso unico, dal civico 18 sino all'intersezione con via Don Minzoni, con direzione via Don Minzoni;
- siano presidiati, tramite servizio d'ordine, gli ingressi di via Roma dal civico 18 e dall'intersezione di via Don Minzoni.

### DEMANDA

all'Associazione richiedente, l'obbligo della posa in opera e la costante efficienza di tutte le segnalazioni stradali relative la manifestazione, in conformità al vigente Regolamento di attuazione del Codice della Strada. L'Amministrazione comunale declina, sin da ora, ogni responsabilità relativa per eventuali danni o lesioni di qualunque tipo derivanti dal mal posizionamento delle segnalazioni stradali.

Eventuali danni a persone e/o cose o al patrimonio comunale saranno a completo carico dell'Associazione richiedente.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che entro 60 giorni dalla pubblicazione avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge.

La presente ordinanza verrà resa nota alla cittadinanza, mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale e tramite l'affissione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio comunale.

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Ossona (Mi).

I contravventori saranno puniti a norma di legge.

Dalla Residenza Municipale, li 15/04/2010



Il Responsabile dell'Ufficio  
Comm. Pietro Micalizzi